



DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario

Tel + 39 040 377 2448

Fax + 39 040 377 2446

e.mail: serv.commercio.terz@regione.fvg.it

Trieste, 9 gennaio 2007

Prot. 540/PROD.COMM.

Rif. prot. 5662/2006

Allegati:

Al Comune di

Oggetto: L.R. 29/2005, art. 72
Somministrazione - Subingresso

e, p.c.

Alla DIREZIONE CENTRALE

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo, trasmessa dalla Direzione Centrale che ci legge per conoscenza (prot. 16557/1.3.16 – 16360 – dd. 11 ottobre 2006) sono stati formulati una serie di quesiti relativamente ad una fattispecie di subingresso *mortis causa* nel settore della somministrazione di alimenti e bevande.

L'istituto *de quo* è puntualmente disciplinato dall'articolo 72 della L.R. 29/2005, in virtù del quale il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività del dante causa, fino alle regolarizzazioni previste dalla legge, regolarizzazioni che devono intervenire nel termine di un anno, salva proroga per comprovata necessità.

Nel caso di specie, il soggetto che richiede l'intestazione del titolo autorizzativo non possiede l'iscrizione al REC; considerato però che tale iscrizione non risulterà più necessaria dall'1 gennaio 2007 (Legge 248/2006, articolo 3, comma 1, lettera a, come interpretata dalla circolare del Ministero

per lo Sviluppo Economico n. 3603/C dd. 28 settembre 2006, in cui si afferma che la soppressione del REC è già in atti a decorrere dal 4 luglio 2006), l'esercizio provvisorio (eventualmente prorogato) dell'attività del dante causa può diventare, a decorrere da tale data, esercizio definitivo con il solo, ma imprescindibile, possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 (requisiti morali) e 7, comma 2, (requisiti professionali) della citata L.R. 29/2005, fatto salvo in ogni caso il rispetto della disciplina in materia di iscrizione al registro delle imprese.

Qualora l'erede sia privo dei requisiti prescritti dalla legge per l'esercizio dell'attività, può soltanto trasferire l'azienda in proprietà ad un terzo soggetto (articolo 72, comma 5, secondo alinea), evidenziandosi che, in tema di requisiti professionali, dispone puntualmente la norma di cui all'articolo 10: <<I requisiti di cui all'articolo 7 **devono** essere posseduti dal *titolare*, ovvero, in caso di società, dal *legale rappresentante* o da altra persona *specificatamente preposta* all'attività commerciale. Il possesso dei requisiti è parimenti richiesto per *tutti i preposti* all'attività commerciale, anche al di fuori di società. Qualora l'attività commerciale non sia esercitata direttamente dal titolare o dal legale rappresentate, il preposto (con i prescritti requisiti) *deve essere in ogni caso nominato*>>.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE
- dott.ssa Antonella MANCA -

RBr